

**PC1SOV26 - NUOVA REALIZZAZIONE DI N° 2 EDIFICI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA IN
BIELLA CHIAVAZZA VIA MILANO 22 – GARA N. 2642993**

BANDO DI GARA

**CODICE IDENTIFICATIVO A CURA DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI: C.I.G. : 2576300E00 - CUP: D42E08000030007**

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella – con sede in Via Schiapparelli n° 13, 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.405365 – Fax 015.8493447 - e-mail: info@atcbiella.it .sito internet: www.atcbiella.it - C.F. part. IVA 00161200027
2. **PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo 163/06.
3. **DELIBERA C.D.A. :** del 26-05-2011
4. **LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**
 - 4.1 **luogo di esecuzione:** Comune di Biella, Via Milano n° 22 (ex Cotonificio Bracco);
descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di due nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per complessivi n° 24 alloggi (PC1SOV26), ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere.
 - 4.2 **importo lavori a base d'appalto soggetto a ribasso** (esclusi oneri per la sicurezza): € **1.937.725,84** (unmilionenovecentotrentasettemilasettecentoventicinque/84);
importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): € **2.022.725,84** - Categoria prevalente **OG1 Classe IV** del DPR n° 34/2000.
 - 4.3 **oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:**
€ **85.000,00** (ottantacinquemila);
 - 4.4 **lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO (€URO)	NOTE
Edifici civili	OG1	€ 1.319.492,60	PREVALENTE
Strutture prefabbricate in c.a.	OS13	€ 292.000,00	(1)
Impianti idrosanitari	OS3	€ 70.452,26	(2)
Impianti termici	OS28	€ 140.476,04	(2)
Impianti elettrici	OS30	€ 148.722,80	(2)
Impianti sollevamento	OS4	€ 51.582,14	(2)

(1) **Lavorazioni scorporabili subappaltabili:** *l'Impresa aggiudicataria, in possesso delle qualificazioni necessarie per l'importo totale a base d'asta, può eseguire direttamente dette lavorazioni solo se in possesso delle relative specifiche qualificazioni, oppure obbligatoriamente subappaltare le stesse ad Imprese in possesso delle relative specifiche qualificazioni o costituire raggruppamento temporaneo di Impresa di tipo verticale.*

(2) **Lavorazioni subappaltabili non scorporabili:** *l'Impresa aggiudicataria, in possesso delle qualificazioni necessarie per l'importo totale a base d'asta, può eseguire direttamente dette lavorazioni anche se non in possesso delle relative specifiche qualificazioni, oppure subappaltare le stesse ad Imprese in possesso delle relative qualificazioni e abilitazioni.*

5. **TERMINE DI INIZIO E DI ESECUZIONE:** L'appalto avrà la durata di **giorni 540** (cinquecentoquaranta) naturali, consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, fatto salvo il decorso del termine dilatorio di cui al D.Lvo 20.03.2010 n 53.

6. **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** **a corpo** ai sensi di quanto disposto dagli artt. 53, comma 4 e 82, comma 2 b) del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i..

7. **DOCUMENTAZIONE:** **Il presente bando con relativo disciplinare di gara** contenente le norme integrative inerenti le modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché **l'elenco prezzi opere a corpo, il piano di sicurezza, lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto, la relazione, le relazioni specialistiche, le tavole grafiche, lo schema di polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione,** sono visibili presso l'Ufficio Tecnico – *in Biella, Via Schiapparelli n 13-* nei giorni feriali escluso il sabato e dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Gli stessi documenti possono altresì essere ritirati, su supporto informatico, previa richiesta compilata su modulo predisposto, con allegato copia del bonifico, pervenuta almeno tre giorni lavorativi prima, presso la sede dell'ATC in Biella via Schiapparelli 13, previo pagamento dell'importo di € 30,00 oltre IVA 20% per complessivi € 36,00 mediante bonifico bancario sul c.c. n° IT 03 U060 9022 3110 0000 8528 085

N.B. Il presente bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono disponibili in forma integrale all'Albo Pretorio dell'ATC e del Comune di Biella e, sul sito internet dell'ATC: www.atcbiella.it e sul sito internet dell'Osservatorio dei LL.PP. della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/>

L'ATC di Biella è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto.

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

8.1 *termine ricezione offerte:* **ore 12,00 del 11 LUGLIO 2011**

8.2 *indirizzo:* Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella– *Via Schiapparelli n 13 - 13900 Biella (BI);*

8.3 *modalità.* Secondo quanto disposto dal **Disciplinare di Gara**

8.4 *apertura offerte:* prima seduta pubblica presso l'A.T.C. di Biella – *Via Schiapparelli n 13* il giorno **22 LUGLIO 2011** alle **ore 9,30**.

Le date delle ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite fax.

Si precisa che nulla verrà comunicato circa l'andamento del procedimento ai concorrenti che ometteranno l'indicazione del numero di fax o nel caso tale numero risulti inattivo;

9. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12) e tutti coloro che ne abbiano interesse;

10. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) - da una cauzione provvisoria dell'importo di **€ 40.454,52** pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base dell'appalto di cui al punto 4.2, costituita alternativamente:

- da libretto bancario vincolato a favore dell'ATC Provincia di Biella – via Schiapparelli 13 – Biella (**non si accettano assegni circolari o versamenti diretti sul conto corrente ATC**);
- da fideiussione bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 01/09/93 n° 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 12/03/2004 n° 123 e relativa "scheda tecnica" predisposta dall'Amministrazione.;

b) (*nel caso di deposito su libretto bancario della cauzione provvisoria*) dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o da una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lvo 385/93, autorizzati a norma di legge, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 12/03/2004 n. 123 e relativa "scheda tecnica", predisposta dall'Amministrazione.

11. **FINANZIAMENTO:** contributo regionale;

12. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lvo 163/2006 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli articoli **95 commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 37 del D.Lvo 163/2006**, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8. del D.Lgs. 163/2006 e successive

modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea o con sede nei Paesi di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alle condizioni di cui allo stesso articolo 47, comma 2.;

13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Nel caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere o, in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea o con sede nei Paesi di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., documentazione equivalente attestante i requisiti di cui allo stesso articolo 47, comma 2, come richiesti dal disciplinare di gara.

14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;

15. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 dello stesso D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l'attestazione della certificazione SOA dello stesso.

Qualora l'importo a base di gara superi il valore di euro 619.748 il concorrente e/o le ausiliarie devono possedere la certificazione di cui alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo 163/2006.

L'offerta risulterà determinata dagli elementi quantitativi "prezzo" e "tempi di esecuzione" e dagli elementi qualitativi che costituiscono "l'offerta tecnica", sotto indicati.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'**Offerta Tecnica**. Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati e ai rispettivi punteggi risultanti dai coefficienti individuati per i pesi attribuiti a ogni criterio.

Il punteggio massimo attribuito è 100 così ripartito:

OFFERTA QUANTITATIVA ("OFFERTA ECONOMICA – TEMPI DI ESECUZIONE") MAX 40		PUNTI	40
1	Offerta economica – prezzo	35	
2	Offerta tempi esecuzione (<i>max riduzione giorni 60</i>)	5	
OFFERTA QUALITATIVA ("OFFERTA TECNICA") MAX 60			60
3	A) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento della potenza installata in KWp.	20	
4	B) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto a pannelli solari installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento dell'impianto esistente.	10	
5	C) Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte.	30	
	C1 Miglioramento del grado di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di interventi di manutenzione e/o pulizia nel tempo, rispetto al progetto.	8	
	C2 Miglioramento della semplicità di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di utilizzazione di personale specializzato per la prestazione di manutenzione e/o pulizia.	4	
	C3 L'introduzione di predisposizioni e/o apprestamenti tecnici che facilitino gli interventi di manutenzione e/o di pulizia futura.	4	
	C4 Miglioramento della qualità degli elementi di progetto valutata sotto gli aspetti funzionali, e sul miglioramento della qualità della vita degli utilizzatori dei fabbricati.	3	
	C5 Miglioramento tecnico delle soluzioni proposte mediante l'utilizzazione di elementi, apparati o dettagli che garantiscano un aggiornamento tecnico rispetto al progetto.	3	
	C6 Le ragioni tecniche, specificatamente individuate per i punti da C1 a C5, alla base delle scelte proposte in rapporto al miglioramento ottenuto, accompagnate da idonea documentazione a supporto.	8	
		TOTALE	100

L'affidamento dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi essenziali di seguito evidenziati:

- a) saranno escluse le offerte che sulla base della seduta tecnica non avranno raggiunto la soglia di punti 30 (D. Leg.vo 163/06, art. 83, comma 2);
- b) per la valutazione del prezzo si terrà conto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta;
- c) per quanto riguarda la riduzione del tempo massimo di esecuzione si terrà conto fino ad un massimo di 60 giorni del tempo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

L'anomalia dell'offerta verrà valutata, ai sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

L'offerta economica deve essere determinata mediante offerta a prezzi unitari. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nulla è dovuto ai concorrenti per l'elaborazione delle migliorie progettuali

17. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs .n. 163/2006 e successive modificazioni e di cui alla Legge n.68/99;
- b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del D.Lvo n° 163/2006. In caso di mancata costituzione della garanzia verranno applicati i disposti di cui al comma 4 dello stesso art. 113;
- d) l'Amministrazione richiederà, a carico dell'aggiudicatario, il DURC, per verificare la regolarità contributiva dello stesso presso INPS, INAIL e (per le Imprese iscritte) CASSA EDILE. La mancata presentazione del documento entro i termini fissati dall'Amministrazione, comporterà la revoca dell'affidamento;
- e) l'Amministrazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lvo n° 163/2006 e successive modificazioni;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 13 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'art. 95, comma 3, del medesimo D.P.R. , qualora associazioni di tipo verticale;
- i) è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara;
- j) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Tale quota dovrà essere indicata nel mandato conferito alla capogruppo;
- k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999 per lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione degli importi dei lavori eseguiti,

l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.3 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. 19/A del capitolato speciale d'appalto.

- l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate al subappalto alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. In caso di subappalto di lavori di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lvo 163/06 e s.m.i., la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al/i subappaltatore/i l'importo dovuto per la prestazioni dagli stessi eseguite nei limiti del contratto di subappalto, con le modalità di cui all'art. 118 comma 3 ultimo periodo del D.Lvo medesimo.
- n) i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lvo 196/2003, per le finalità e le modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale; il titolare del trattamento dei dati è l'A.T.C. di Biella.
- o) responsabile del procedimento: Boin geom. Renzo;
- p) nello schema tipo di polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con riferimento all'art. 12, risultano compresi nella polizza stessa i risarcimenti per
 - i danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - i danni a cose dovute a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
 - i danni a cavi e condutture sotterranee
- q) qualora facciano parte dell'appalto lavorazioni che necessitano di particolari requisiti di esecuzione (D.P.R. 37/08 ecc.) ricorre l'obbligo da parte del concorrente, di dimostrare prima dell'aggiudicazione definitiva il possesso delle relative abilitazioni, o necessariamente indicare, il subappalto di dette lavorazioni in sede di offerta da eseguirsi a mezzo di Imprese abilitate.
- r) non verranno fatte anticipazioni del prezzo dei materiali da costruzione forniti dall'Impresa nel corso dei lavori.
- s) per quanto riguarda la documentazione non è ammesso richiamo ad altro appalto.
- t) ricorsi: Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, I – 10129 Torino Tel. 011/5576411. Presidente Repubblica Italiana. Presentazione ricorso termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente Repubblica Italiana;
- u) Tracciabilità dei flussi finanziari. Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti saranno soggetti agli obblighi introdotti dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- v) la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che la relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

18. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si verificasse in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall'Appaltatore stesso o da persone che a qualsiasi titolo sono presentati in cantiere compresi i dipendenti

dell'Amministrazione. L'Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi.

Ai sensi dell'art.103 del DPR 554/99 e dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06, l'appaltatore sarà tenuto a stipulare a sua cura e spese, nell'interesse proprio e della Stazione Appaltante, la seguente polizza di assicurazione:

-copertura assicurativa per danni di esecuzione, per la responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione

Tale Polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. delle attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, con gli importi indicati nella scheda tecnica precompilata dall'Ente Appaltante.

Le franchigie e gli scoperti previsti nella polizza sono a carico dell'Appaltatore. I relativi premi dovranno essere pagati all'Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'Appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, all'atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui all'art. 129 D.P.R. 554/1999.

Ai sensi del D.M. LL.PP. del 05/08/1994 è richiesta la stipula della polizza di cui all'art. 129 comma 2 del D.Lgs 163/2006 (polizza indennitaria decennale e R.C.T.), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 123/04 e relativa scheda tecnica predisposta dall'Amministrazione. La corresponsione della rata di saldo dei lavori è subordinata al deposito della suddetta polizza.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o Capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso associazione verticale.

19. CLAUSOLE INTEGRATIVE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, le spese relative a tasse e concessioni di permessi comunali o per occupazione di suolo pubblico, nonché tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché le spese contrattuali. L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le normative e retributive contenute nel C.C.N.L. per il personale dipendente delle aziende industriali edili ed affini e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. L'Impresa è altresì obbligata ad applicare detti contratti e accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; analoghi obblighi hanno le cooperative anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi suddetti vincolano l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla sua natura, artigiana o industriale, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico economica e sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della applicazione delle suddette norme da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35 comma 28 della Legge n° 248/2006 e s.m.i. in materia di subappalto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/1990 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n° 1729/UL del 1/6/1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici, nonché a sua cura e spese, deve installare il cartello di cantiere come indicato dall'Amministrazione .

Ai sensi dell'art.22 delle legge 13/9/1982 n° 646, l'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere, dovrà essere affidata a persona provvista della qualifica di

“Guardia particolare giurata”.

Si precisa che per i materiali da impiegarsi soggetti ad omologazione, la Ditta dovrà produrre i relativi certificati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il presente Bando di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Qualora non si dovesse procedere all’assegnazione definitiva dei lavori, l’Impresa non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nel presente Bando di Gara si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici al momento della Gara.

Biella 31-05-2011

Il F. F. Direttore Generale

DISCIPLINARE DI GARA

PC1SOV26 - NUOVA REALIZZAZIONE DI N° 2 EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA IN BIELLA CHIAVAZZA VIA MILANO 22 – GARA N. 2642993

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **8.** del **bando di gara**;

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** ed all'indirizzo dello stesso compreso numero di telefono e fax, codice fiscale e partita IVA - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** ed all'**ora** dell'espletamento della medesima, in caso di Imprese riunite, di tutte le Imprese costituite in raggruppamento temporaneo con evidenziata l'Impresa Capogruppo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione Amministrativa**"; "**B - Offerta tecnica**"; "**C - Offerta economica-Tempi di esecuzione**".

Nella busta "A" – Documentazione amministrativa - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2) **attestazione di qualificazione in originale** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n: 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;
- 3) **dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione

dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

- b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
- d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- f) attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s. m., oppure che il periodo di emersione si è concluso;
- g) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea o con sede nei Paesi di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- h) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000;
- i) dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a tal fine dichiara:
 - 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 - 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 - 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s. m.)

- j) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del C.P.. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
- k) allega copia conforme aggiornata dell'atto costitutivo del Consorzio dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di

cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

(nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34 comma 1, lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006 e s. m.)

- l) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzione di capogruppo;
- m) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, indicando le quote di partecipazione-esecuzione riferite a ciascun componente il raggruppamento o consorzio.

(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito di cui all'art. 34 comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e s. m.)

- n) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo aggiornato in copia autentica del raggruppamento, consorzio o GEIE, dal quale emergano le quote di partecipazione-esecuzione riferite a ciascun componente il raggruppamento o consorzio o GEIE.
- o) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, nell'elenco prezzi opere a corpo, nello schema di contratto e nella polizza assicurativa per danni di esecuzione, RCT, manutenzione compresa la relativa scheda tecnica precompilata dall'Ente Appaltante;
- p) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- q) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- r) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- s) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133, commi 2,3,3-bis,4,5,6,6-bis del D.Lgs. 163/2006, così come modificate dall'art. 1 della Legge n° 201/08 e dal D.L. n. 70/2011;
- t) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- u) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- v) indica il **numero di fax** e indirizzo al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni, comprese le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 c. 5 del D.Lvo 163/06 così come modificato dal D.Lvo 20.03.10 n 53;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)

- w) dichiara l'ottemperanza alle norme della legge n. 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- x) dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
- y) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni e/o abilitazioni, pena la mancata autorizzazione al subappalto;
- z) che l'importo indicato dall'Amministrazione a copertura dei costi per la sicurezza nonché il termine di esecuzione dei lavori, risultano equi e sufficienti per sostenere ed adottare tutte le misure necessarie per l'applicazione e l'osservanza del piano di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dall'Amministrazione stessa, nonché per attenersi alla disposizione del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. e della Legge n 626/94 e s.m.;
- aa) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero certificato di iscrizione in originale o copia conforme.
- bb) dichiarazione in merito al numero di matricola/codice INPS – INAIL – CASSA EDILE con Sedi di iscrizione, nonché dichiarazione di essere in regola con i versamenti dei contributi relativi agli Enti suddetti; Sede Legale ed Operativa della Ditta; CCNL applicato e numero addetti (dimensione aziendale); Partita IVA e/o codice fiscale.

4) **In caso di avvalimento** il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre alla attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D.L.vo 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti SOA del concorrente e dei requisiti SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 D.L.vo 163/2006;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima,
- d) dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 D.L.vo 163/2006; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.Lgs. 163/2006;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente con i valori di cui al precedente punto d):
 - le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi;
 - il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell'organico dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto;

- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 D.L.vo 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.L.gs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 D.L.vo 163/2006.

- 5) quietanza del versamento oppure fidejussione bancaria oppure Polizza assicurativa oppure Polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1/9/1993, n° 385, in originale, prodotta secondo lo Schema Tipo 1.1 del D.M. 123/04 relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 10) del bando di gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa é restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) **(nel caso di deposito con libretto bancario della cauzione provvisoria)** dichiarazione di un Istituto Bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale i cui all'art. 107 del D.Lvo 385/93, autorizzati a norma di legge, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una Polizza Assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante con validità ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto disposto dal D.M. 123/2004.
- 7) **Pena l'esclusione**, versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici pari a € 140,00 come indicato nel sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione> ed in particolare:
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzato, sarà comunque necessario iscriversi "on line", anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG** che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante Carta di Credito oppure la produzione di un modello da presentare in uno dei punti vendita "Lottomatica Servizi" abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- **online** mediante Carta di Credito dei circuiti Visa, MasterCard; Dines, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio:
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da stampare e allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo

alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile al “Servizio di Riscossione”

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini. All'indirizzo://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Dal primo maggio 2010 è attiva la voce “Contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.**

La causale di versamento deve riportare esclusivamente:

- Il codice fiscale del partecipante;
- Il CIG che identifica la procedura **CIG: 2576300E00**

8) Dichiarazione dalla quale risulti l’avvenuto sopralluogo esclusivamente da parte del Direttore Tecnico e/o del Legale Rappresentante dell’Impresa (la mandataria nel caso di Imprese riunite) o di un dipendente dell’impresa munito di procura notarile di uno dei suddetti soggetti. Per il rilascio della suddetta dichiarazione, i funzionari dell’Ufficio Tecnico o il Progettista dei Lavori o suo delegato, saranno a disposizione dei seguenti tre giorni **15/06/2011, 22/06/2011 e 29/06/2011 dalle ore 9,00 alle ore 12,00** presso l’area sita in Biella Chiavazza via Milano n° 22 (ex Cotonificio Bracco). **Non occorre prenotare il sopralluogo. Unitamente alla suddetta attestazione, dovrà essere ritirata la “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori”**

9) I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione gli allegati A (dati modello D.U.R.C.) e B (modello G.A.P.). I suddetti allegati A e B dovranno essere presentati da tutti i partecipanti alla gara d’appalto siano essi imprese singole o riunite.

Le dichiarazioni di cui al punto 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La/e Imprese designata/e all’esecuzione dei lavori dai consorzi ex art. 34 comma 1 lett.b)-c) D.Lvo 163/06, dovranno sottoscrivere le dichiarazioni di cui al punto 3 lettera a), b), c), d), e), f), w), x).

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a), (limitatamente alle lettere b) e c) dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dallo stesso art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06.

Le documentazioni di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Busta “B” – OFFERTA TECNICA

Modalità di redazione dell’offerta tecnica

L’offerta deve essere **sottoscritta, a pena esclusione**, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo ovvero, in caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE. L’offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta. Saranno considerate ammissibili le sole soluzioni tecniche migliorative al progetto esecutivo approvato, proposte in sede di gara dai concorrenti, che saranno, successivamente, oggetto anche della eventuale progettazione di variante esecutiva da parte dell'aggiudicatario. Si dovranno rispettare, e quindi non sono soggetti a modifiche, tutte le indicazioni planimetriche, geometriche e dimensionali riguardo la conformazione ed il posizionamento di ogni parte strutturale, architettonica e impiantistica dell'edificio, così come esse sono riportate in tutti gli elaborati di progetto scritti e grafici, che vanno considerati assolutamente prescrittivi e obbligatori in ogni loro elemento.

I prodotti oggetto di offerta da parte dell'impresa saranno vincolanti per l'impresa stessa, tuttavia saranno impiegati in cantiere solo dopo la loro approvazione da parte del direttore dei lavori.

In relazione a quanto previsto in materia di **accesso agli atti** dall'art. 13, comma 5, lett. a), e comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 79, comma 5-quater, del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si invitano le imprese partecipanti a inserire, nella busta dell'offerta tecnica, una **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione delle parti della medesima offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici e commerciali**, e di fornire **idonea motivazione e documentazione** di quanto asserito.

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

a. Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento della potenza installata in KWp. (Punti 20).

L'offerta potrà proporre, nel rispetto di quanto previsto in progetto, l'incremento in KWp dell'impianto fotovoltaico con pannelli installati sul manto di copertura, contribuendo così alla riduzione dei costi a carico dei residenti, comprensiva della verifica statica della struttura portante della stessa a seguito dei nuovi carichi e dell'eventuale sua integrazione. Tale miglioria dovrà contribuire a garantire il fabbisogno elettrico delle parti comuni dell'edificio previa valutazione del consumo elettrico medio annuo per tali utenze. In particolare la riduzione dovrà riguardare i consumi elettrici delle utenze comuni, illuminazione vano scala e corridoi di piano, cantine, impianto ascensore, illuminazione esterna.

La valutazione di questo elemento riguarderà la potenza espressa in KWp aggiunta oltre a quella già prevista in progetto, secondo le soluzioni proposte dalle imprese.

A dimostrazione di quanto intende offrire, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica minima:

- Relazione tecnica illustrativa redatta da tecnico abilitato della soluzione progettuale migliorativa proposta composta da max 4 fogli (fronte e retro) in formato A4 con indicazione delle caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali dei prodotti che l'impresa intende utilizzare, alla quale dovranno essere allegate le certificazioni dei materiali proposti;
- Relazione di calcolo dalla quale si evinca la quantificazione dell'energia prodotta con la soluzione proposta rispetto al progetto a base di gara;
- Elaborati grafici di dettaglio della soluzione tecnica adottata, che dimostri la fattibilità di quanto proposto;

Sulla base dei citati documenti tecnici verrà valutata la quota di punteggio da attribuire per un massimo di **20 punti**.

b. Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto a pannelli solari installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento dell'impianto esistente (Punti 10)

L'offerta potrà proporre, nel rispetto di quanto previsto in progetto, l'incremento rispetto ai pannelli solari previsti nel progetto, valutato in termini di potenza espressa in KWh anno considerando come base di riferimento per il calcolo un indice di radiazione solare annua

pari a 1300 KW/mq, contribuendo così alla riduzione dei costi a carico dei residenti, comprensiva della verifica statica della struttura portante della stessa a seguito dei nuovi carichi e dell'eventuale sua integrazione. Tale miglioria dovrà obbligatoriamente contribuire a garantire oltre il fabbisogno di acqua calda sanitaria, anche l'impianto di riscaldamento delle singole unità abitative mediante adeguamento dell'impiantistica prevista in progetto.

A dimostrazione di quanto intende offrire, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica minima:

- Relazione tecnica illustrativa, redatta da tecnico abilitato, della soluzione progettuale migliorativa proposta composta da max 4 fogli (fronte e retro) in formato A4 con indicazione delle caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali dei prodotti che l'impresa intende utilizzare, alla quale dovranno essere allegati le certificazioni dei materiali proposti;
- Relazione di calcolo dalla quale si evinca la quantificazione dell'energia prodotta con la soluzione proposta rispetto al progetto a base di gara;
- Elaborati grafici di dettaglio della soluzione tecnica adottata, che dimostri la fattibilità di quanto proposto;

Sulla base dei citati documenti tecnici verrà valutata la quota di punteggio da attribuire per un massimo di **10 punti**.

c. **Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte (max punti 30)**

Il concorrente può proporre ulteriori soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali, con riferimento, in particolare, alla durabilità degli interventi previsti. Tali migliorie devono limitarsi ad innovazioni complementari o strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto.

Sulla base dei citati documenti tecnici verrà valutata la quota di punteggio da attribuire per un massimo di **30 punti ripartiti in sub punteggi**.

A dimostrazione di quanto intende offrire, il concorrente dovrà presentare la documentazione tecnica ritenuta necessaria per meglio specificare e dettagliare gli elementi migliorativi proposti.

Essa dovrà comprendere, per ogni intervento migliorativo proposto, almeno una relazione tecnica illustrativa redatta da tecnico abilitato, se richiesto dalla normativa (L. 45/90 e s.m.i.), della soluzione progettuale migliorativa proposta composta da max 2 fogli (fronte e retro) in formato A4 con indicazione delle caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali dei prodotti, metodi o utilizzazioni che l'impresa intende adottare; alla quale dovranno essere allegati elaborati grafici, schemi, tabelle riepilogative, certificazioni dei materiali proposti o quant'altro si ritenga utile per la specificazione dell'offerta;

La commissione giudicatrice si esprimerà sulle proposte presentate, prendendo in considerazione i seguenti criteri a cui sono stati assegnati dei sub-punteggi che rappresentano l'importanza del singolo criterio rispetto agli altri. L'attribuzione dei singoli sub-punteggi determinerà il punteggio totale della voce C.

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
C1	Miglioramento del grado di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di interventi di manutenzione e/o pulizia nel tempo, rispetto al progetto.	8
C2	Miglioramento della semplicità di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di utilizzazione di personale specializzato per la prestazione di manutenzione e/o pulizia.	4
C3	L'introduzione di predisposizioni e/o apprestamenti tecnici che	4

	facilitino gli interventi di manutenzione e/o di pulizia futura.	
C4	Miglioramento della qualità degli elementi di progetto valutata sotto gli aspetti funzionali, e sul miglioramento della qualità della vita degli utilizzatori dei fabbricati.	3
C5	Miglioramento tecnico delle soluzioni proposte mediante l'utilizzazione di elementi, apparati o dettagli che garantiscano un aggiornamento tecnico rispetto al progetto.	3
C6	Le ragioni tecniche, specificatamente individuate per i punti da C1 a C5, alla base delle scelte proposte in rapporto al miglioramento ottenuto, accompagnate da idonea documentazione a supporto.	8

NOTA BENE

Si ammettono soluzioni migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera, sia riguardanti gli elementi o aspetti edili che gli elementi impiantistici, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla Stazione appaltante. Risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le migliorie alle singole prescrizioni progettuali, che si dia prova che la miglioria garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della pubblica amministrazione. La commissione giudicatrice non considererà valutabili le offerte che si porranno in contrasto con tale prescrizione.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le soluzioni progettuali saranno validate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/99 e, pertanto ove fosse ritenuto necessario, la Stazione appaltante:

- chiederà, senza maggiori oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante, che le stesse siano certificate e sottoscritte da un progettista abilitato incaricato dall'appaltatore eventualmente mediante redazione di elaborati esecutivi specifici.

- chiederà, senza maggiori oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante, che le proposte migliorative nella loro fase esecutiva siano dirette da soggetto abilitato incaricato dallo stesso appaltatore o dal direttore tecnico dell'impresa, il quale assumerà la piena e totale responsabilità in solido con l'appaltatore stesso dell'esecuzione a regola d'arte. Il tutto sotto l'egida del collaudatore in corso d'opera e del Direttore dei Lavori.

Resta inteso che le migliorie proposte non potranno generare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione appaltante.

Nella Busta "C"- OFFERTA ECONOMICA – TEMPI DI ESECUZIONE devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione in competente bollo** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **4.3.** del Bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 90 del DPR 554/99, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;
- b) **la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazione e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- Il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.

Il prezzo ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione di cui al punto a).

Il ribasso percentuale deve essere esclusivamente espresso fino alla terza cifra decimale ovvero in millesimi. Qualora il ribasso contenga altre cifre oltre la millesimale richiesta, le stesse non saranno considerate ai fini della procedura di aggiudicazione.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: $r = (Pg - Po) \times 100 / Pg$ dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 4.3. del bando, "Po" il prezzo globale offerto

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

c) Tempi di Esecuzione

L'offerta relativa ai tempi di esecuzione dovrà essere espressa come "Tempo di esecuzione dei lavori".

Il tempo di esecuzione offerto deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il tempo indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte di tempi di esecuzione in aumento, indeterminati, condizionati, plurimi, parziali. **La riduzione del tempo di esecuzione non potrà superare 60 giorni rispetto ai tempi contrattuali indicati nel C.S.A.**

Allegato all'offerta relativa ai tempi di esecuzione dovrà essere prodotto, il **cronoprogramma aggiornato** in base ai tempi di esecuzione offerti, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa dell'impresa offerente;

tale cronoprogramma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo delle categorie previste dal capitolato. Tale cronoprogramma sarà da intendersi quale programma esecutivo presentato dall'impresa ai sensi dell'art. 45, comma 10 del regolamento generale D.P.R. 554/99.

I tempi per l'ultimazione dei lavori indicati dal Capitolato saranno da considerarsi superati dal **contratto d'appalto**; quest'ultimo riporterà **il tempo di esecuzione offerto dall'impresa e, in allegato, il cronoprogramma** dell'impresa risultata aggiudicataria e quindi, in caso di mancato rispetto dei tempi contrattuali offerti, verranno applicate le penali previste dal medesimo capitolato.

In caso che i documenti di cui alla lettera a), b) e c) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati e ai rispettivi punteggi risultanti dai coefficienti individuati per i pesi attribuiti a ogni criterio.

Il punteggio massimo attribuito è 100 così ripartito:

OFFERTA QUANTITATIVA (“OFFERTA ECONOMICA – TEMPI DI ESECUZIONE”) MAX 40		PUNTI	40
1	Offerta economica – prezzo	35	
2	Offerta tempi esecuzione (<i>max riduzione giorni 60</i>)	5	
OFFERTA QUALITATIVA (“OFFERTA TECNICA”) MAX 60			60
3	D) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento della potenza installata in KWp.	20	
4	E) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto a pannelli solari installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento dell'impianto esistente.	10	
5	F) Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte.	30	
	C1 Miglioramento del grado di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di interventi di manutenzione e/o pulizia nel tempo, rispetto al progetto.	8	
	C2 Miglioramento della semplicità di manutenzione del singolo elemento o dettaglio costruttivo, inteso come riduzione della necessità di utilizzazione di personale specializzato per la prestazione di manutenzione e/o pulizia.	4	
	C3 L'introduzione di predisposizioni e/o apprestamenti tecnici che facilitino gli interventi di manutenzione e/o di pulizia futura.	4	
	C4 Miglioramento della qualità degli elementi di progetto valutata sotto gli aspetti funzionali, e sul miglioramento	3	

	della qualità della vita degli utilizzatori dei fabbricati.		
	C5 Miglioramento tecnico delle soluzioni proposte mediante l'utilizzazione di elementi, apparati o dettagli che garantiscano un aggiornamento tecnico rispetto al progetto.	3	
	C6 Le ragioni tecniche, specificatamente individuate per i punti da C1 a C5, alla base delle scelte proposte in rapporto al miglioramento ottenuto, accompagnate da idonea documentazione a supporto.	8	
		TOTALE	100

L'affidamento dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi essenziali di seguito evidenziati:

- a) saranno escluse le offerte che sulla base della seduta tecnica non avranno raggiunto la soglia di punti 30 (D. Leg.vo 163/06, art. 83, comma 2);
- b) per la valutazione del prezzo si terrà conto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta;
- c) per quanto riguarda la riduzione del tempo massimo di esecuzione si terrà conto fino ad un massimo di 60 giorni del tempo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "B" del d.P.R. n. 554/99 in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente

formula: $C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$

Dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum = sommatoria

L'applicazione della summenzionata formula richiede l'individuazione dei coefficienti $V(a)_i$, che risulta diversa in relazione alla tipologia dell'elemento di valutazione (qualitativo/quantitativo).

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come segue:

- 1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa inerente il prezzo, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara, con la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{\text{Ribasso } i\text{-esima offerta}}{\text{Massimo Ribasso}}$$

- 2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa inerente i tempi di esecuzione, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara, con la seguente formula:

$$V(a)i = \frac{Rn}{Rmax}$$

Ove: Rn: riduzione dell'offerta del concorrente in esame espressa in giorni;
Rmax: riduzione massima offerta espressa in giorni ;

Nel caso in cui venga offerta una riduzione superiore a 60 giorni, ai fini dell'attribuzione del punteggio giorni sarà considerata come offerta una riduzione di 60 giorni.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa inerente il valore tecnico avverrà con le seguenti modalità :

- 3) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento della potenza installata in KWp. (Punti 20).**

Il calcolo sarà effettuato mediante l'attribuzione di un coefficiente compreso tra zero e uno, relativamente all'incremento della potenza espressa in KWp, con applicazione delle seguente formula:

$$V(a)i = \frac{\text{Incremento potenza KWp } i\text{-esima offerta}}{\text{Incremento potenza KWp migliore offerta}}$$

- 4) Miglioramento energetico/prestazionale dell'impianto a pannelli solari installato sulla copertura dell'edificio mediante incremento dell'impianto esistente (Punti 10)**

Il calcolo sarà effettuato mediante l'attribuzione di un coefficiente compreso tra zero e uno, relativamente all'incremento del medesimo valutato in termine di potenza espressa in KWh anno considerando come base di riferimento per il calcolo un indice di radiazione solare annua pari a 1300 KW/mq, con applicazione delle seguente formula:

$$V(a)i = \frac{\text{Incremento potenza KWh anno } i\text{-esima offerta}}{\text{Incremento potenza KWh anno migliore offerta}}$$

- 5) Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte.**

Relativamente al punto 5, i coefficienti della prestazione saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari costituenti la commissione di gara, per ogni singolo criterio.

ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'anomalia dell'offerta verrà valutata, ai sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; la S.A. valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia la somma dei punteggi relativi agli elementi quantitativi che la somma dei punteggi relativi agli elementi qualitativi siano pari o superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare (*Offerta quantitativa (prezzo-tempi) soglia di anomalia => punti 32; Offerta qualitativa (criteri tecnici) soglia di anomalia => punti 48*)

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'A.T.C. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto stabilito dal medesimo art. 88, commi da 1 a 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Qualora l'esame delle giustificazioni richieste per iscritto dall' A.T.C. ai sensi degli artt. 87, comma 1, e 88, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non sia sufficiente a escludere l'incongruità dell'offerta, l'A.T.C. richiederà per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti procedendo ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis e seguenti, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. In particolare dalla documentazione presentata dovranno rilevarsi i costi elementari che concorrono alla formazione dei costi dei lavori (mano d'opera, materiali, trasporti e noli).

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi, ecc.) dovranno essere presentate su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune. Il CD/DVD dovrà essere organizzato in due cartelle, una contenente le schede di giustificazione e l'altra contenente la documentazione a supporto delle giustificazioni.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno **22 LUGLIO 2011 ore 9,30** presso la sede dell'A.T.C. in Biella, Via Schiapparelli n. 13, sala Consiglio 2° piano.

In tale seduta la Commissione di gara procederà: all'apertura dei plichi generali che ottemperino alle prescrizioni formali di sigillatura indicate e pervenuti entro il termine perentorio di cui al punto "8" del Bando di gara; a verificare la regolarità formale della chiusura delle buste "**B – Offerta Tecnica**" e "**C- Offerta economica-Tempi di esecuzione**", e in caso negativo a escludere le imprese dalla gara; ad aprire le buste "**A –Documentazione amministrativa**" e verificare la correttezza, completezza e regolarità dei requisiti e della documentazione richiesta e in caso negativo a escludere i concorrenti dalla gara; ad aprire le buste "**B- Offerta Tecnica**" dei concorrenti ammessi, ai soli fini di elencare il contenuto della documentazione fornita.

Indi la seduta pubblica sarà sospesa al fine di consentire alla Commissione di gara di esaminare e valutare le "Offerte Tecniche" presentate dai concorrenti. La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle "Offerte Tecniche" e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato al successivo punto " Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche".

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara comunicherà i punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e procederà all'apertura delle buste "**C- Offerta economica-Tempi di esecuzione**" dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato al successivo punto " Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche".

Sulla base del risultato ottenuto con l'assegnazione di tali punteggi, la Commissione redigerà la graduatoria finale. Si procederà poi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.Lgs. 163/06, all'individuazione delle offerte anormalmente basse.

La data della seconda seduta pubblica di gara verrà comunicata a tutti i partecipanti almeno tre giorni prima della seduta.

Al termine della seduta di gara l'A.T.C. aggiudicherà provvisoriamente l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto, fatto salvo l'eventuale successivo procedimento di verifica di congruità delle offerte da parte del Responsabile del Procedimento.

Qualora alcune offerte risultino anormalmente basse, sarà dato corso alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (vedi punto precedente "anomalia dell'offerta") all'esito della quale verranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame

degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e si procederà all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

In ogni caso l'A.T.C. potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati per l'ammissione alla gara.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procede ad individuare i nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce dei nuovi elementi economici, nonché a comunicare quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 27 comma 1 del D.P.R. 34/2000, del fatto all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP., ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, **nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.**

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva e quant'altro necessario per la stipulazione del contratto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara, qualora ritenuta restituibile dall'Amministrazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il F.F. Direttore Generale

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)

SCHEMA TIPO 1.1 – SCHEDA TECNICA 1.1
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

Contraente (obbligato principale)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap.	Prov.

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella	Via Schiapparelli 13 – Biella

Gara d'appalto	Data di presentazione delle offerte

Descrizione Opera	Luogo di esecuzione
PC1SOV26 - Opere di realizzazione di edifici ERPS in Biella Chiavazza Via milano 22	Biella Chiavazza via Milano 22(ex Cotonificio Bracco)

Costo complessivo previsto dell'opera	Somma garantita 2% importo a base d'appalto
€2.022.725,84	€40.454,52

Data inizio garanzia fideiussoria	Data cessazione garanzia fideiussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.1	v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

Il Contraente

Il Garante

Emessa incopie ad un solo effetto il.....

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA DM 123 DEL
12/03/2004

Art.1 – Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art.113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

Art.2 – Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;
- d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art.3- Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo a base d'appalto, così come previsto dall'art.75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.40, comma 7, del D.Lgs. 163/06, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

Art.4 – Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art.6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 C.C., nonché dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art.5- Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art.7 – Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista dall'art.2.

Art.8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc. Civ..

Art.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DATI PER RICHIESTA D.U.R.C.
MODELLO(A)

Richiesta dati per compilazione Quadro B - modulo unificato Sportello Unico Previdenziale

APPALTATORE						
1	Codice Fiscale *		E-mail			
2	Denominazione/ ragione sociale *					
3	Sede legale *	cap	13900	Comune	BIELLA	Pr
		Via/Piazza				N°
IMPRESA (appaltatrice/subappaltatrice)						
1	Codice Fiscale *		E-mail			
2	Denominazione/ Ragione Sociale *					
3	Sede legale *	Cap		Comune		Pr
		Via/Piazza				N°
4	Sede operativa *	Cap		Comune		Pr
		Via/Piazza				N°
5	Recapito corrispondenza*	<input type="checkbox"/> sede legale oppure <input type="checkbox"/> sede operativa				
6	Tipo Impresa*	<input type="checkbox"/> impresa <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo				
7	Lavori *	<input type="checkbox"/> eseguiti <input type="checkbox"/> da eseguire				
8	C.C.N.L. applicato*	<input type="checkbox"/> Edile Industria <input type="checkbox"/> Edile Piccola Media Impresa <input type="checkbox"/> Edile Cooperazione <input type="checkbox"/> Edile Artigianato <input type="checkbox"/> Altro non edile				
9	Dimensione aziendale *	<input type="checkbox"/> da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre				
10	Quota percentuale subappalto *					
ENTI PREVIDENZIALI						
1	INAIL - codice ditta *		INAIL - posizioni assicurative territoriali*			
2	INPS - matricola azienda *		INPS - sede competente*			
3	INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane *		INPS - sede competente*			
4	CASSA EDILE - codice impresa*		CASSA EDILE - codice cassa*			

(*) campi obbligatori

Data
.....

Firma
.....

Note: Compilare il modulo, in videoscrittura o a mano in stampato, per l'impresa singola, per ciascuna impresa costituente il Raggruppamento Temporaneo ovvero per il Consorzio e le imprese consorziate esecutrici dei lavori

**ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge n° 104/94**

**SCHEMA TIPO 1.2 – SCHEDE TECNICHE 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc..)

Contraente (obbligato principale)	C.F./P.I.

Sede	Via/P.zza n° civico	Cap.	Prov.

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella	Via Schiapparelli 13 – Biella

Gara d'appalto	Data di presentazione delle offerte
PC1SOV24 – Realizzazione nuovi edifici ERPS	11 luglio 2011

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
L'appalto ha per oggetto la realizzazione di due palazzine a tre piani fuori terra oltre a piano cantinato interrato. Ogni palazzina contiene 12 alloggi ciascuno (4 per piano) per 2178 m3 pari a 4356 m3 complessivi. La pianta dell'edificio si presenta di forma quadrata con il vano scala collocato in centro. L'ascensore sarà posto all'interno di un'intelaiatura in metallo e vetro mentre la scala di collegamento dei vari piani sarà in metallo. Gli alloggi si presentano tutti di piccole dimensioni e sono composti da soggiorno, cucina, in alcuni casi a vista, disimpegno, camera da letto e bagno. La struttura principale dell'edificio sarà in travi e pilastri in cemento prefabbricati, mentre le pareti perimetrali saranno realizzate con muratura tipo POROTON spessore cm. 20 e da cappotto esterno intonacato con isolante da cm. 14,00 e successivo rivestimento in pietra per una altezza di cm. 200. La struttura dei balconi sarà realizzata con profilati di ferro e leghe leggere e sarà ancorata alla struttura in cemento degli edifici con giunti diatermici per evitare i ponti termici e inutili dispersioni. Dal punto di vista tecnologico è previsto l'inserimento sul tetto di pannelli solari per la produzione di acqua calda, destinata sia all'uso sanitario che come integrazione al riscaldamento, e l'installazione di pannelli fotovoltaici.	Biella Chiavazza via Milano 22 (ex Cotonificio Bracco)

Costo complessivo previsto dell'opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita __% costo opera
€ 2.032.964,05	_____%	€ _____

Data inizio garanzia fideiussoria	Data cessazione garanzia fideiussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.2	v. art. 2 Schema Tipo 1.2
Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione	

Il Contraente
Garante

Il

Emessa in Copie ad un solo effetto il
.....

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
D.M. 123 DEL 12/03/2004**

Art. 1 – oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza ed inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 – Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita della presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e inferiori o uguali al 20%;
- c) 20% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di due punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11 quater, della legge, la somma garantita indicata alle lettere a), b) e c) del primo comma è ridotta del 50%

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non goderà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista dall'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civ..

Art. 9 - Rinvio delle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge n° 104/94

SCHEMA TIPO 2.3 – SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n°	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc..)

Contraente (obbligato principale)	C.F./P.I.

Sede	Via/P.zza n° civico	Cap.	Prov.

Subappaltatore/i	C.F./P.I.

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella	Via Schiapparelli 13 – Biella

Descrizione lavori	Luogo di esecuzione
PCISOV24 – Realizzazione di n. 2 edifici ERPS in Biella Chiavazza	Biella Chiavazza via Milano 22 (ex Cotonificio Bracco)

Contratto d'appalto n°	Data stipula	Costo complessivo previsto opera alla stipula
		€ 2.032.964,05

Data inizio lavori	Data fine lavori
Presunta settembre-2011	Presunta marzo-2013

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	€ 2.040.000,00	/	/	/	€ 2.000,00
Partita 2	€ 400.000,00	/	/	/	€ 2.000,00
Partita 3	10% partita 1	/	/	/	€ 2.000,00

Sezione B	Massimale/sinistro	%	Scoperto	Scoperto	Franchigia
-----------	--------------------	---	----------	----------	------------

	alla stipula	scoperto	minimo	massimo	
Partita 1	€ 1.500.000,00	/	/	/	€ 5.000,00

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
Inizio effettivo lavori	Emissione certificato di collaudo

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione
Emissione certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.	Anni due

Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

Il Contraente
Garante

Il

Emessa in Copie ad un solo effetto il
.....

SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GRANZIA DI MANUTENZIONE

Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizioni e sgombero

Il rimborso delle spese necessario per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) Per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) Il progetto sia stato eseguito dai progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
- c) Venga fornita alla società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) Per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) Il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. I costi di sostituzione di materiali difettosi, si modifica o rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. I danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. I danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civile;
4. I danni da azioni di terzi;
5. I danni di forza maggiore;
6. I danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. I danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare,

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9. Nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - 9.2 Riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto,
 - 9.3 Pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - 9.4 Consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - 9.5 Qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge.
10. Nel caso di esecuzione di dighe:
 - 1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione.
 - 2 Le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - 3 Le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
 - 4 Le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - 5 Le spese per la ripartizione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - 6 Le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti
 - 7 Le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. Lavori su opere ed impianti preesistenti:

11.1 I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'ari 28, secondo comma.

12. Lavori su beni artistici:

12.1 Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessario al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'ari. 28, secondo comma.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata.

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendono tutti i costi di:

- a) Lavori a corpo
- b) Lavori a misura
- c) Prestazioni a consuntivo
- d) Lavori in economia
- e) Ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'ari 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi, a variazione dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'ari 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'ari 25.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) Decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;
- b) Cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per le parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d) L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ. sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentano il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizione dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) Che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) Che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n- 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- c) Che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della

presenta copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni su esposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - *Delimitazione dell'assicurazione*

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Qualora il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) Le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) Le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - *Esclusioni specifiche della Sezione B*

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

- a) I danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) I danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso del veicolo non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- d) I danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- e) La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) I danni derivanti da polvere;
- h) Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) I danni da furto;
- j) I danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- k) I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazione delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) I danni a cose dovute a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- m) I danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- n) I danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) I danni da azioni di terzi;
- p) I danni da forza maggiore;

q) I danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 15 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

- 1 Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
 - 2 I danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
 - 3 Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
 - 4 I danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
 - 5 I danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
 - 6 I difetti di rendimento dei beni assicurati;
- la Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
- 7 Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiamento.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni resa dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve dare immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordanti con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la sezione A, l'Assicurato deve:

- a) Dare immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) Inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) Conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. Farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. Assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

3. Far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiada, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) Direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) Fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifiche disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richiada, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'ari 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

a) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'ari 4;

b) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'ari 22 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere e) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definito di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo Vili del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordanti sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'ari 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio, in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale — Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'ari 5, nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla società presso la propria direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.